



**SINDACATI BANCARI
POLIZZA PROGRAMMA PIU'**

| Numero di polizza | Sostituisce la polizza | Broker/Agenzia | Codice |
|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| | ==== | RELA BROKER s.r.l. | |

CONTRAENTE

ESTREMI DEL CONTRATTO:

| Decorrenza ore 00 del | Scadenza ore 00 del | Rateazione | Tacita Proroga |
|-----------------------|---------------------|------------|----------------|
| 31/12/2007 | 31/12/2008 | Annuale | NO |

SEZIONI ASSICURATE

- SEZIONE 1) : A) R. C. FAMIGLIA
B) AUMENTO MASSIMALI R. C. FAMIGLIA**
- SEZIONE 2) : R. C. FABBRICATO**
- SEZIONE 3) : INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE DELL'ABITAZIONE**
- SEZIONE 4) : FURTO DELL'ABITAZIONE**

| Premio Netto | Imposte | Premio TOTALE |
|--------------|---------|---------------|
| | | |

La presente polizza è formata dal presente frontespizio e da n. 14 fogli numerati progressivamente dal n. 2 al n. 15 e dall'allegato UNO di polizza.

Emessa a Genova il _____, in due originali.
RC

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara, inoltre, di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, la nota informativa di cui all'art. 123 D.Lgs. 17.03.1995 n. 175

IL CONTRAENTE

L'importo di EUR = è stato versato il _____ in _____
L'Esattore _____



DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Abitazione: l'intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell'Assicurato/Contraente, eccettuato il terreno, compresi la tinteggiatura, i serramenti, l'impianto idrico, igienico, elettrico (non sono considerati tali l'impianto di allarme e i lampadari), telefonico, di riscaldamento, di condizionamento, purchè stabilmente installati ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione. Sono comprese le tappezzerie, le moquettes ed ogni altro rivestimento interno.

Appartamento: unità immobiliare costituita da locali comunicanti, facente parte di maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno ma con accesso comune dall'esterno.

Appartamento in contesto plurifamiliare: unità immobiliare costituita da locali comunicanti, con accesso esterno di uso esclusivo, facente parte di maggior fabbricato contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.

Villa: abitazione il cui accesso dall'esterno del fabbricato sia di uso esclusivo, nonché l'abitazione, anche se servita da accesso comune dall'esterno, inserita in un fabbricato non contiguo ad altri e composto di due soli appartamenti.

Pertinenze: dipendenze (cantina, soffitta e box), recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate, in modo durevole, a servizio o ad ornamento dell'abitazione.

Dimora abituale: i locali costituenti la residenza anagrafica dell'Assicurato.

Contenuto dell'abitazione: tutto quanto contenuto nell'abitazione in locali intercomunicanti, ad uso personale, domestico e sportivo, impianti di allarme e lampadari; è esclusa la tinteggiatura nonché tappezzerie, moquettes ed ogni altro rivestimento interno.

Contenuto delle dipendenze: arredi, attrezzi, compresi quello ad uso sportivo, ciclomotori, biciclette, provviste alimentari, riposti in cantina, soffitta e box di pertinenza dell'abitazione.

Piani attici: piani abitabili sopraelevati di proporzioni ridotte rispetto a quelle degli altri piani e con una o più pareti arretrate rispetto alle facciate sottostanti.

Cristalli antisfondamento: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Oggetti personali: quelli portati indosso o in mano da persona.

Documenti personali: patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti auto-filo-tranviari e ferroviari, tesserini di codice fiscale, carte di credito, carte nominative di erogazione di servizi.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri.

Scasso: forzamento, rottura o rimozione di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezione dei locali, tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Non equivale a scasso la rottura di solo vetro non avente caratteristiche antisfondamento.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa.

Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso a persona.

Incendio: combustione con fiamma al di fuori di focolare appropriato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna.

Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Danni diretti: danni materiali che i beni subiscono direttamente dall'azione di uno o più eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Intermediario: l'agenzia di assicurazione o mediatore di assicurazione (broker) abilitati alla vendita e alla gestione della polizza.

Società: l'impresa assicuratrice.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni determinati da:

- fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.). I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, la controversia è deferita a due periti, nominati dalle Parti uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, anche su istanza di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito.

Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Se il recesso viene esercitato dalla Società, la stessa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



SEZIONE 1)
A) RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA

➤ **MASSIMALE - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO**

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

MASSIMALE **EUR** 155.000,00 unico

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

PREMIO LORDO **EUR** 10,00

per le adesioni avvenute fino alla scadenza della polizza;

La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente, il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a:

❖ **RC FAMIGLIA**

✓ **Fatti della vita privata**

✓ **Alla pratica di sports in genere,**

escluse competizioni di carattere agonistico

✓ **Alla conduzione delle abitazioni**

costituenti dimora abituale o saltuaria, ivi compresa l'antenna televisiva; per i danni da spargimento d'acqua la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di EUR 259,00 per sinistro.

✓ **Alla proprietà' detenzione ed uso di armi da fuoco**

a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.

✓ **Alla proprietà' ed all'uso di velocipedi, animali da sella e di cani**

Con applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia assoluta di EUR 51,00.

Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l'Assicurato è in regola con il disposto dell'Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e successive integrazioni.

✓ **All'impiego di collaboratori familiari**

nello svolgimento delle proprie mansioni.

Sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi.

LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) Cagionati dolosamente;
- b) Derivanti dalla proprietà di fabbricati;
- c) Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria di fabbricati;
- d) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo;
- e) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni;
- f) Derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio;
- g) Alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo;
- h) Da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute avvenuti all'interno delle dimore indicate in scheda di polizza e relative pertinenze;
- i) Inerenti ad attività professionali;
- j) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- k) Da inquinamento;
- l) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi.

Non sono considerati terzi:

- Gli Assicurati
- I loro ascendenti o discendenti.



SEZIONE 1) B) AUMENTO MASSIMALE RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA

La garanzia di cui alla presente Sezione si intende prestata per ogni Assicurato che aderisce a :

| | |
|---------------------|---|
| MASSIMALE | EUR 365.000,00 in eccesso a EUR 155.000,00 assicurati con RC Famiglia e che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo |
| PREMIO LORDO | EUR 10,00 per le adesioni avvenute fino alla scadenza della polizza; |

SEZIONE 2) RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI

➤ MASSIMALE R C FABBRICATO - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

| | |
|---------------------|---|
| MASSIMALE | EUR 155.000,00 unico che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo |
| PREMIO LORDO | EUR 10,00 per le adesioni avvenute fino alla scadenza della polizza. |

❖ RC FABBRICATI

✓ Proprietà delle abitazioni

Danni cagionati a terzi, in dipendenza della proprietà delle abitazioni indicate in polizza e relative pertinenze; sono considerati tali, in caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare, anche le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.

Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita di acqua se determinati da occlusioni o gelo di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, nonché i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.

IN CASO DI SINISTRO

▪ Denuncia del danno ed obblighi relativi

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all'Intermediario cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dal momento in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

▪ Gestione delle vertenze

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



SEZIONE 3) INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

➤ **CAPITALE ASSICURATO - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO**

La garanzia di cui alla presente Sezione si intende prestata per ogni Assicurato che aderisce a:

OPZIONE 1

CAPITALE ASSICURATO

EUR 103.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

PREMIO LORDO

EUR 50,00

per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

EUR 30,00

per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2008 e fino alla scadenza della polizza.

OPZIONE 2

CAPITALE ASSICURATO

EUR 155.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

PREMIO LORDO

EUR 75,00

per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

EUR 40,00

per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2008 e fino alla scadenza della polizza.

OPZIONE 3

CAPITALE ASSICURATO

EUR 260.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

PREMIO LORDO

EUR 125,00

per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

EUR 65,00

per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2008 e fino alla scadenza della polizza.

- ❖ **Abitazione in proprietà e/o locazione**
- ❖ **Contenuto dell'abitazione**
- ❖ **Ricorso Terzi da Incendio**



E' assicurato nell'ambito delle somme indicate in Scheda il risarcimento dei danni materiali diretti subiti dall'abitazione e dal suo contenuto, provocati da:

- ✓ **Incendio**
compresi i guasti per impedirne la propagazione.
- ✓ **Fumo**
sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati.
- ✓ **Scoppio**
di impianti o bombole di gas adibiti ad uso domestico, di apparecchi e di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, di apparecchi a vapore e per acqua calda e di tubi catodici TV compresi i danni al televisore.
- ✓ **Esplosione**
di gas ad uso domestico, anche se in bombole, o di vapori infiammabili sviluppatosi da combustibili ad uso riscaldamento.
- ✓ **Implosione**
per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
- ✓ **Azione del fulmine, correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici**
dall'indennizzo di ciascun sinistro viene dedotta la cifra fissa indicata nella Scheda.
- ✓ **Caduta di aeromobili**
loro parti o cose da essi trasportate.
- ✓ **Bang sonico**
determinato da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono.
- ✓ **Urto di veicoli stradali**
anche di proprietà del Contraente.
- ✓ **Caduta di antenne radio-televisive**
compresi i danni subiti dalle antenne.

L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti provocati da:

- ✓ **Fuoriuscita d'acqua**
in seguito a guasto o rottura accidentali degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
non sono compresi i danni causati da:
 - guasto o rottura di tubature mobili o di condutture e dei relativi raccordi che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici,
 - guasto o rottura provocati dal gelo;
 - guasto o rottura di condutture completamente interrate
 - trabocchi di fognatura.Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 258,00.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di € 1.033,00.
- ✓ **Acqua condotta**
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.
La Società non risponde:
 - a) dei danni causati da umidità, stilloccidio, trabocamenti, rigurgito di fognature;
 - b) dei danni derivanti dal gelo;
 - c) dei danni provocati da colaggio o rottura degli impianti di estinzione;
 - d) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 155,00.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di € 1.033,00.



✓ **Fenomeni Elettrici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenze di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 155,00.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di € 1.033,00.

✓ **Trombe, tempeste, uragani, bufere, grandine**

purchè determinati esclusivamente dall'azione immediata e diretta sulle cose assicurate dei seguenti fenomeni:

- vento,
- urto di cose trasportate dal vento e/o crollate per effetto del vento,
- precipitazione atmosferiche.

Sono esclusi i danni conseguenti a crollo o scoperchiamento – anche se parziali – di fabbricati aperti da uno o più lati.

Dall'indennizzo relativo a ciascun sinistro viene dedotto lo scoperto del 20% col minimo di € 516,46.

Massimo risarcimento: Opzione 1 € 30.000 Opzioni 2 e 3 € 50.000 compresi nella somma assicurata.

✓ **Scioperi, atti vandalici**

Cagionati da scioperanti o altre persone che prendono parte a tumulti o sommosse o che commettono, anche individualmente, azioni dolose, escluso terrorismo e sabotaggio.

L'assicurazione è estesa al pagamento dei danni provocati da altre azioni dolose, compresi gli atti vandalici, commessi da più persone o anche individualmente. Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

Dall'indennizzo relativo a ciascun sinistro viene dedotto lo scoperto del 20% col minimo di € 516,46.

Massimo risarcimento: Opzione 1 € 30.000 Opzioni 2 e 3 € 50.000 compresi nella somma assicurata.

L'assicurazione, nell'ambito delle somme assicurate, comprende il risarcimento:

✓ **Spese di demolizione e sgombero**

delle spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui delle cose assicurate danneggiate in conseguenza di evento indennizzabile in base al contratto;

Massimo risarcimento: € 2.582,28.

✓ **Trasloco, trasferimento e soggiorno**

delle spese sostenute dal Contraente per traslocare i mobili, per trasferirsi e soggiornare con la sua famiglia in albergo o in un'altra abitazione, in conseguenza di evento indennizzabile dalle garanzie e per il tempo necessario alla riparazione dei danni;

Massimo risarcimento: € 1.549,37.

✓ **Danni Conseguenziali**

dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa delle seguenti circostanze:

- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

purchè tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

La presente estensione di garanzia è operante per le merci in refrigerazione, con il limite di € 258,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia di € 52,00 per sinistro.



✓ **Perdita pigioni**

del danno derivante dalla perdita dei canoni di affitto per l'abitazione assicurata regolarmente affittata e rimasta danneggiata in caso di mancato godimento dell'abitazione stessa dovuto a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia, e limitatamente al tempo strettamente necessario al ripristino delle parti danneggiate. In ogni caso il risarcimento massimo non può superare il 10% della somma assicurata per l'incendio dell'abitazione ed è previsto unicamente a favore del Contraente in quanto proprietario dell'abitazione stessa. Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardo nel ripristino dei locali danneggiati dovuto a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

L'assicurazione comprende inoltre i danni:

✓ **Pertinenze**

alle pertinenze dell'abitazione se questa è assicurata; sono considerate pertinenze, in caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare, anche le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;

✓ **Contenuto dipendenze**

al contenuto delle dipendenze se è assicurato il contenuto dell'abitazione.

❖ **Abitazione condotta in locazione**

Relativamente alle abitazioni condotte in locazione, l'assicurazione, salvo quanto previsto al capoverso successivo, vale esclusivamente per i danni previsti dalla presente Sezione di garanzia, dei quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588-1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle condizioni del presente contratto nei limiti delle somme assicurate.

Per le abitazioni condotte in locazione le garanzie sono operative per le tappezzerie, tinteggiature, moquettes ed ogni altro rivestimento interno applicati dal Contraente e le cui spese di ripristino debbano essere dallo stesso sostenute. L'indennizzo viene corrisposto in eccedenza alla somma assicurata per l'incendio dell'abitazione, con il massimo del 5% di detta somma.

❖ **Ricorso Terzi**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalle garanzie che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le condizioni previste dal presente contratto e fino alla concorrenza del massimale convenuto a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati ai mobili ed agli immobili dei vicini.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività di qualsiasi genere, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

Sono esclusi:

(a) I danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;

(b) I danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

Non sono comunque considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

□ **COLPA GRAVE**

L'assicurazione è operativa anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente e/o delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di legge.



Validi esclusivamente in caso di danno a Fabbricato e/o Contenuto abitazione e dipendenze.

Δ Assicurazione a primo rischio assoluto

La Società rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, cioè a ridurre l'indennizzo qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale del contenuto dell'abitazione e delle dipendenze.

DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- a cose mobili non di proprietà del Contraente e/o delle persone con lui conviventi;
- a cose mobili riposte all'aperto, su balconi e terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli di uso comune;
- a veicoli a motore e natanti e loro parti; l'assicurazione è tuttavia operativa per ciclomotori o loro parti, riposti nelle dipendenze;
- a serre nonché a tettoie in materiale combustibile o in metallo.
- riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

▪ Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione è operativa a condizione che i fabbricati nei quali sono ubicate le abitazioni assicurate:

- siano adibiti per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- non contengano industrie, depositi agricoli, cinematografi, teatri, discoteche;

Per le abitazioni nonché per le pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti adibiti a riparo o deposito, le garanzie sono operative a condizione che le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano in materiali incombustibili. I solai e le armature del tetto possono essere comunque costruiti.

▪ Cambiamento delle abitazioni assicurate

In caso di cambiamento delle abitazioni le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla Società, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio.

IN CASO DI SINISTRO

Denuncia del danno e obblighi relativi

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all'Intermediario cui è assegnato il contratto, entro dieci giorni dal momento in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente entro i cinque giorni successivi alla data della denuncia, deve inviare una distinta particolareggiata delle cose danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore.

Il Contraente è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, le tracce del sinistro, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Liquidazione dei danni

- Abitazione e pertinenze

La SASA rimborsa, entro i limiti delle somme assicurate, le spese di ricostruzione a nuovo, sia in caso di danno parziale che totale, senza tener conto del degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione. Qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dell'abitazione nonché relative pertinenze costituite da fabbricati o altri manufatti, escluso il valore dell'area, l'indennizzo viene ridotto in proporzione secondo l'art. 1907 del Codice Civile. Tale riduzione non ha luogo a condizione che il valore di ricostruzione a nuovo accertato al momento del sinistro non superi del 15% la somma assicurata.



SEZIONE 4) IL FURTO E LA RAPINA

CAPITALE ASSICURATO - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

La garanzia di cui alla presente Sezione si intende prestata per ogni Assicurato che aderisce a:

OPZIONE 1

| | |
|----------------------------|---|
| CAPITALE ASSICURATO | EUR 5.000,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo. |
| PREMIO LORDO | EUR 50,00 per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza; EUR 30,00 per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2008 e fino alla scadenza della polizza. |

OPZIONE 2

| | |
|----------------------------|--|
| CAPITALE ASSICURATO | EUR 10.000,00 che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo. |
| PREMIO LORDO | EUR 100,00 per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza; EUR 60,00 per le adesioni avvenute successivamente il 01/07/2008 e fino alla scadenza della polizza. |

a) Furto e rapina del contenuto dell'abitazione

E' assicurato, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, il risarcimento della perdita del contenuto dell'abitazione in conseguenza di:

Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nell'interno dell'abitazione mediante:

- **scasso** di sistemi di chiusura, inferriate infisse nei muri, superfici in cristallo antisfondamento; sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti; per le abitazioni situate oltre il 2° piano fuori terra, e chiusi i piani attici, viene considerate scasso anche la sola rottura di vetri, cristalli non antisfondamento o inferriate non infisse nei muri purché i ladri si siano introdotti mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale;
- **uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili**, qualora l'introduzione sia avvenuta attraverso mezzi di chiusura e/o protezione muniti di serrature a più mandate, purché gli altri mezzi di chiusura e/o protezione non siano manovrabili dall'esterno e non permettano l'introduzione nei locali se non mediante scasso dei medesimi, oppure se muniti di serrature a più mandate, mediante l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. L'uso di chiave vera, anche se fraudolento, non equivale ad uso di chiave falsa;
- **modalità diverse da quelle predette**, purché nei locali dell'abitazione sia presente il Contraente o persona con lui convivente di età non inferiore ai 16 anni o collaboratore familiare.

Rapina avvenuta nell'abitazione, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'abitazione stessa.



Criteri di indennizzo

L'indennizzo è riconosciuto nell'ambito della somma assicurata con i seguenti limiti:

- EUR 7.500,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria;
- 20% della somma assicurata per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
- 5% della somma assicurata per denaro.

L'assicurazione comprende il risarcimento:

Furto e rapina del contenuto delle dipendenze; della perdita del contenuto delle dipendenze in conseguenza di furto e di rapina commessi con le stesse modalità previste per l'abitazione, nell'ambito della somma assicurata e fino alla concorrenza del 10% di detta somma;

Spese per danneggiamenti da furto e rapina; da danni, anche se derivanti da atti vandalici, alla parte muraria, al contenuto ed ai mezzi di chiusura e/o protezione sia dell'abitazione che delle dipendenze, cagionati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina nonché il furto di detti mezzi di chiusura e/o protezione. Il risarcimento è effettuato nell'ambito della somma assicurata.

Spese per potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione; delle spese sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina. Il risarcimento è effettuato nell'ambito della somma assicurata e fino alla concorrenza del 5% di detta somma.

Chiavi vere; della perdita del contenuto dell'abitazione o delle dipendenze in conseguenza di furto perpetrato con uso di chiavi vere, purché i ladri si siano impossessati di dette chiavi solo mediante rapina ai danni del Contraente o di persona con lui convivente. La garanzia è operativa dalle ore 24.00 del giorno della denuncia della rapina alle Autorità di Polizia o ai Carabinieri alle ore 24.00 del terzo giorno successivo. Il risarcimento è effettuato nell'ambito delle somme assicurate.

b) Scippo e Rapina

L'assicurazione è estesa al risarcimento della perdita degli oggetti portati con sé al di fuori della propria abitazione dal Contraente o da ogni persona con lui convivente in conseguenza di scippo e rapina. Questa estensione di garanzia è prestata fino ad un massimale pari al 20% della somma assicurata contro il Furto e la Rapina del Contenuto dell'abitazione. La copertura vale per le persone di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 80 anni ed è operativa in tutto il mondo.

Criteri di indennizzo

L'indennizzo è riconosciuto nell'ambito della somma assicurata di cui al precedente **punto b)** con il limite del 20% complessivo per denaro e documenti personali.

Spese per danneggiamento agli oggetti personali

La garanzia comprende, nell'ambito della somma assicurata, il risarcimento dei danni subiti dagli oggetti personali nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo o della rapina.

Spese sanitarie per lesioni alla persona

Qualora, in conseguenza dello scippo o della rapina, le persone assicurate subiscano un infortunio che comporti il meno ricovero, la SASA rimborsa le spese sostenute per:

- trasferimento dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura o in ambulatorio;
- accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche;
- medicinali e materiale di cura prescritti dal medico;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
- rette di degenza;
- cure mediche;
- trattamenti fisioterapici rieducativi.

Il rimborso è effettuato fino a EUR 1.000,00 per persona.



DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- determinati da dolo o colpa grave del Contraente o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge comprese le persone con lui coabitanti e le persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali assicurati;
- a cose non di proprietà del Contraente e/o delle persone con esso conviventi;
- a cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;
- oggetti portati con sé per lo svolgimento di attività professionali;
- a veicoli a motore e natanti o loro parti e accessori; l'assicurazione è tuttavia operativa per i ciclomotori o loro parti per i casi di furto o rapina del contenuto dell'abitazione e per gli apparecchi radio o fonoriproduttori anche per i casi di scippo o rapina fuori abitazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Operatività dell'assicurazione in caso di furto

L'assicurazione è operante a condizione che le pareti dei locali assicurati (abitazione e dipendenze) confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura.

Cambiamento delle abitazioni

In caso di cambiamento delle abitazioni le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla SASA, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, in caso di aggravamento di rischio.

Sospensione dell'assicurazione furto per disabitazione dei locali contenenti le cose assicurate

Per disabitazione si intende l'assenza continuativa dall'abitazione del Contraente o delle persone con lui conviventi; la presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

Se i locali sono adibiti a dimora abituale, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di disabitazione; la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di disabitazione consecutiva per gioielli e oggetti di metallo prezioso, libretti, titoli di credito e denaro.

La disabitazione si intende interrotta nel caso che i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento. Qualora i locali siano adibiti a dimora saltuaria, la copertura per gioielli e preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, denaro nonché per le collezioni in genere e le pellicce è limitata al solo periodo di abitazione da parte del Contraente e/o delle persone con lui conviventi.

IN CASO DI SINISTRO

Denuncia del danno ed obblighi relativi

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all'Intermediario cui è assegnato il contratto entro 10 giorni dal momento in cui il Contraente ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente entro i 5 giorni successivi alla denuncia deve inviare una distinta particolareggiata delle cose asportate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore nonché, pena l'inoperatività della garanzia, copia autenticata della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri.

Il Contraente è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, gli indizi materiali del reato, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Nel caso di infortunio conseguente a scippo o rapina, la denuncia deve essere corredata di certificato medico.



L'Assicurato deve presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici della SASA e qualsiasi indagine od accertamenti che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Liquidazione dei danni

La liquidazione viene effettuata in base al valore commerciale che avevano le cose asportate o danneggiate al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, la SASA rimborsa le spese sostenute dal Contraente per riparare le cose danneggiate o per sostituire le parti distrutte; l'indennizzo comunque non può superare il valore commerciale che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Nel caso di collezioni, parzialmente asportate o danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Il risarcimento dei danni relativi a "documenti personali" riguarda il rimborso delle spese amministrative sostenute per il rifacimento di tali documenti.

Il rimborso delle spese sanitarie è effettuato a cura ultimata e previa presentazione della relativa documentazione di spesa.

Assicurazione a primo rischio assoluto

La SASA rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, cioè a ridurre l'indennizzo qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale delle cose complessivamente garantite.

Recupero delle cose sottratte

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla SASA appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della SASA se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la SASA ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla SASA.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla SASA dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la SASA risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.

Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata annuale di premio scadente dopo il sinistro, di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della SASA, può essere reintegrato mediante pagamento del corrispondente rateo di premio.



CONDIZIONI VALIDE PER LE SEZIONI 1) 2) 3) e 4)

➤ MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le adesioni alla presente polizza possono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione e pagamento di bonifico effettuato da ogni singolo aderente a favore del Sindacato di appartenenza che si impegna a darne comunicazione alla RELA BROKER s.r.l., oppure possono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione e pagamento a mezzo bonifico effettuato direttamente alla RELA BROKER s.r.l. o mediante comunicazione scritta del Sindacato alla RELA BROKER s.r.l.

Le garanzie decorrono dalle h. 00 del 1° gennaio 2008 per gli aderenti che hanno effettuato il pagamento del premio prima di tale data e per gli aderenti dei quali il Sindacato ha dato comunicazione scritta di adesione alla convenzione della RELA BROKER s.r.l. entro il 31/12/2007.

Per gli aderenti che effettueranno il pagamento dopo il 31/12/2007, la decorrenza delle garanzie andrà dalle h. 24 del giorno in cui è stato effettuato il bonifico a favore del Sindacato e/o della RELA BROKER s.r.l.

Per gli aderenti dei quali il Sindacato invierà comunicazione alla RELA BROKER s.r.l. di adesione alla convenzione dopo il 31/12/2007 la decorrenza andrà dalle h. 24 del giorno della comunicazione.

➤ REGOLAZIONE DEL PREMIO:

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare l'elenco degli Assicurati al 31.12.2008 al fine del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico o l'eventuale comunicazione scritta alla RELA BROKER s.r.l. dell'adesione. La Società appena in possesso delle adesioni provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione .

- A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

➤ CLAUSOLA BROKER:

Alla Società di Brokeraggio RELA BROKER s.r.l. di Genova sita in Piazza della Vittoria 12/15, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della legge 28/11/1984 n. 792. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione ufficiale inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione ufficiale del Broker alla Società. Il pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società.

.....